

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**TESTO COORDINATO DELLE ORDINANZE NN. 57/2012, 64/2012, 74/2012, 15/2013 E
42/2013**

Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi.

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo"; (in seguito D.M. 1 giugno 2012);

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa "avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi";

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio ad uso produttivo ed alle attrezzature e scorte, inclusi i prodotti delle imprese;

Considerato altresì che gli eventi sismici hanno colpito un'area a forte presenza di attività produttive e che la ripresa del sistema produttivo locale assume particolare rilevanza anche per il contesto economico regionale e nazionale;

Ritenuto opportuno, in considerazione dei livelli diversificati di gravità dei danni, operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero a cominciare da quelli che assicurano livelli di sicurezza sufficienti per gli imprenditori ed i lavoratori per consentire la ripresa dell'attività produttiva fino a quelli volti a raggiungere un significativo miglioramento sismico delle strutture;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo a) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo b) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo, previa presentazione di perizia giurata, a favore delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo b-bis) determina che il Commissario Delegato può concedere, previa presentazione di perizia giurata, contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo f) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1-bis), come modificato dall'art. 11 del D.L. n. 174/2012, secondo cui, anche per i contratti stipulati da privati beneficiari di contributi per le attività produttive, benché non ricompresi tra quelli previsti dall'art. 32, comma 1 lett. E) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm sussiste l'esigenza di assicurare criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo di risorse pubbliche;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 12 e 13-bis determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione delle attività produttive;

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,

a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);

Visto l'articolo 1 comma 3 lettera c) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 il quale prevede che il Commissario Delegato può riconoscere “ai titolari delle attività produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto.....”(in seguito D.P.C.M. 4 luglio 2012);

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, ed in particolare gli articoli 11 e 11 bis che prevedono sostegni al credito in forma agevolata a favore delle imprese;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 10 Agosto 2012 (di seguito D.M. 10 agosto 2012) che prevede le modalità di attuazione dell'art. 11 del D.L. n. 74/2012;

Visto il sopra citato D.L. n.74/2012, che all'art. 19 comma 2, determina riduzione dei termini dei procedimenti autorizzativi previsti in materia di VIA e di AIA per le delocalizzazioni temporanee e per le ricostruzioni con modifiche delle imprese danneggiate dal sisma al fine di accelerarne lo svolgimento;

Visto l'art. 5 bis del sopra citato D.L. n. 74/2012 che prevede disposizioni in materia di controlli antimafia;

Ritenuto che gli interventi di “rafforzamento locale” così come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008, recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” (in seguito D.M. 14 gennaio 2008), nel caso degli edifici oggetto della presente Ordinanza, possono essere considerati interventi di miglioramento sismico in quanto finalizzati ad aumentare la resistenza sismica della strutture senza alterarne lo schema funzionale;

Ritenuto di dover disciplinare i criteri per il riconoscimento del danno e le modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione, il ripristino con rafforzamento locale, il miglioramento sismico degli edifici danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012;

Ritenuto, inoltre, di dover prevedere le modalità per il riconoscimento del danno e l'assegnazione dei contributi per i beni mobili strumentali all'attività e per le scorte di cui al comma 1 lettera b dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012;

Visto l'art. 3 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito in Legge con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (in seguito D.L. 95/2012);

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (in seguito D. Lgs. n. 159/2011);

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 74/2012, convertito in Legge dalla Legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera 1), del D.L. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012 (di seguito Protocollo d'Intesa);

Viste le Ordinanze del Commissario delegato:

- n. 29 del 28 Agosto 2012, recante "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili" e s.m.i.,
- n. 32 del 30 Agosto 2012, recante "Realizzazione Edifici Municipali Temporanei (ETM) e Prefabbricati Modulari Municipali. Approvazione e documentazioni atti di gara. Rettifica Ordinanza n. 28 del 24/08/2012 ed integrazione Ordinanze n. 6 del 5/07/2012 e n. 11 del 18/07/2012" e s.m.i.;
- n. 51 del 5 ottobre 2012, recante "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso

abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito E0)” e s.m.i;

- n. 86 del 6 Dicembre 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)” e s.m.i.;

Viste le Ordinanze del Commissario delegato n. 29 del 28 Agosto 2012, recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili”, n. 32 del 30 Agosto 2012, recante “Realizzazione Edifici Municipali Temporanei (ETM) e Prefabbricati Modulari Municipali. Approvazione e documentazioni atti di gara. Rettifica Ordinanza n. 28 del 24/08/2012 ed integrazione Ordinanze n. 6 del 5/07/2012 e n. 11 del 18/07/2012” e n. 51 del 5 ottobre 2012, recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito E0)”;

Sentito in data 24 Settembre 2012 il Comitato Tecnico Scientifico costituito ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 30 ottobre 2008 n. 19, recante “Norme per la riduzione del rischio sismico” (in seguito L.R. n. 19/2008);

Sentita in data 3 ottobre 2012 l’Agenzia del Territorio della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto necessario dare attuazione ai protocolli di legalità stipulati tra la Regione Emilia-Romagna e le prefetture in modo da assicurare la corretta allocazione delle risorse;

Sentito in data 9 ottobre 2012 il Comitato Istituzionale istituito ai sensi dell’Ordinanza del Commissario delegato n. 1 dell’08 giugno 2012, recante “Misure per il coordinamento istituzionale degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012. Costituzione del Comitato istituzionale e di indirizzo”;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012” (in seguito D.L. n. 174/2012) convertito con modificazioni con

Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012”. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa;

Visto il Decreto Legge 14 gennaio 2013, n.1, recante “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”convertito con Legge n. 11 del 1 febbraio 2013;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013 recante “Aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”.

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

TITOLO I

Soggetti ammissibili, criteri per il riconoscimento del danno e la concessione dei contributi

Articolo 1

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente Ordinanza le imprese, appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche, professionali), secondo la definizione di cui all’art. 1 dell’Allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 Agosto 2008, situate nei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 così come individuati dall’art. 1 del D.L. n. 74/2012, integrato dall’art. 67 septies del Decreto Legge 22 giugno n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 (in seguito D.L. n. 83/2012) e successivamente dall’art.11 del D. L. n. 174/2012.

2. Possono altresì beneficiare di tali contributi le imprese ubicate in altri comuni comunque limitrofi a quelli di cui al precedente comma 1, limitatamente agli interventi realizzati o da

realizzare, previa dimostrazione - e verifica da parte del Comitato tecnico istituito dal Commissario, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Protocollo d'intesa di cui alle premesse - dell'esistenza di un comprovato nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici sopra indicati.

3. Possono altresì beneficiare dei contributi i proprietari ovvero coloro che, per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido al momento della perizia, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento e detengano la disponibilità degli immobili ad uso produttivo o del bene o del prodotto da risarcire. Il contributo, di cui all'art. 2, comma 2 lettera a), è previsto a condizione che venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio o da parte di terzi, mediante contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d'uso dello stesso regolarmente registrato nell'arco dei 36 mesi antecedenti il sisma, e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile. I contributi, di cui all'art. 2, comma 2 lettere b), c), d), ed e) sono riconosciuti a condizione del mantenimento dell'attività esercitata alla data del sisma. Nel caso di comodato d'uso non registrato al momento del sisma, al fine dell'ammissione a contributo, deve essere dimostrato che l'immobile sia sede o sia stato sede di attività nei 36 mesi precedenti il sisma come da visura camerale e/o da utenze /polizze assicurative intestate all'attività produttiva esercitata nell'immobile.

4. Possono altresì beneficiare dei contributi previsti dalla presente Ordinanza i proprietari ovvero coloro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico valido, siano tenuti a sostenere le spese di rafforzamento, ripristino e ricostruzione degli immobili ad uso abitativo strumentali e/o accessori agli immobili ad uso produttivo in cui sono inseriti o collegati, anche se non soggetti a verifica Aedes.

5. Tutti i beneficiari devono possedere, al momento della domanda, i requisiti di cui all'Allegato 1 "Requisiti di ammissibilità" della presente Ordinanza.

6. Le imprese beneficiarie devono, inoltre, essere attive e non devono essere esposte al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come previsto dalle normative vigenti e richiamate all'Allegato 1.

Articolo 2

(Condizioni per il riconoscimento dei contributi, tipologia degli interventi finanziabili e dei contributi concedibili)

1. Presupposto necessario per la concessione dei contributi ai sensi dell'art 3, D.L. n. 74/2012, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili.
2. Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi, sono concessi contributi per:
 - a) immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;
 - b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
 - c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
 - d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3 comma 1 lettera f e commi 12 e 13 bis del D.L. n. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;
 - e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 74/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;
3. L'accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici deve essere comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia giurata.
4. La quantificazione del danno, attraverso perizia giurata, necessaria per la determinazione degli aiuti alle imprese ai sensi dell'Art 107.2.b del Trattato UE, secondo le modalità della presente Ordinanza costituisce primo presupposto per l'ottenimento dei contributi, delle agevolazioni e delle altre forme di incentivo previste da provvedimenti del Commissario o della Regione Emilia-Romagna e/o da altre Amministrazioni Pubbliche.

5. Per immobili si intendono gli edifici comprensivi dei necessari impianti (elettrico, idrico sanitario, di riscaldamento e/o raffrescamento, pavimentazione) ad eccezione degli immobili a destinazione agricola di cui alle tabelle D, E ed F.

6. Per immobile destinato all'esercizio di un'attività produttiva si intende l'edificio o l'insieme di edifici, esistenti o in corso di realizzazione, ubicati nei territori di cui al precedente art. 1, aventi ciascuno una propria configurazione tipologica e strutturale, utilizzati esclusivamente per una delle attività individuate dal comma 1 dell'articolo 1 ed agibili, se già terminati, alla data del 20 Maggio 2012 .

7. Le disposizioni del presente articolo relativamente agli immobili non si applicano se l'unità produttiva è localizzata all'interno di un edificio con destinazione mista già oggetto di valutazione con scheda aedes e ammissione a contributo sulla base di apposite Ordinanze commissariali relative ad altre tipologie di immobili.

Qualora non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte al precedente comma 2, lettere b), c), d) ed e), esercitate in fabbricato rurale strumentale la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, agibile alla data del sisma ed oggetto di Ordinanza sindacale di inagibilità totale o parziale, il proprietario dell'immobile, - impresa o persona fisica - o coloro che ne detengono la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento, possono presentare istanza ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.L. n. 74/2012 convertito con Legge 122/2012, sulle Ordinanze commissariali per gli edifici e le unità immobiliari ad uso abitativo nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e ss.mm.ii.

8. E' ammessa a contributo la delocalizzazione totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, di cui al comma 12 dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012, nel rispetto delle procedure per le autorizzazioni ambientali secondo le tempistiche di cui all'art. 19, comma 2 del medesimo decreto e comunque all'interno dei Comuni interessati dal sisma così come definiti all'art. 1.

9. Sono, altresì, ammesse a contributo le ricostruzioni degli immobili adibiti ad attività produttive, anche a seguito di delocalizzazione, ai sensi del comma 13-bis dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012, non considerando ai fini della quantificazione del contributo stesso la maggiorazione fino al 20% della superficie utile di cui al comma sopra citato.

10. Per beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità per l'attività dell'impresa, compresi impianti - con relative infrastrutture - e macchinari, di cui al presente articolo, comma. 2, lett. b), danneggiati o distrutti dagli eventi sismici si intendono beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" (in seguito D.P.R. n. 600/1973);

11. Per delocalizzazione delle attività produttive, di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012, si intende la localizzazione temporanea delle attività in aree o zone, anche in sito, che permettano la continuità produttiva.

12. Per scorte si intendono materie prime e sussidiarie, semilavorati e prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa.

13. Le tipologie di contributo previste nella presente Ordinanza sono le seguenti:

1. per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b) e d) – ad esclusione delle delocalizzazioni temporanee - i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d'Intesa e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;

2. per gli interventi indicati alle lettere c), d) limitatamente alle delocalizzazioni temporanee ed e) del precedente comma 2 i contributi sono quelli previsti dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012;

3. per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 Agosto 2012.

Articolo 3

(Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII)

1. La concessione del contributo è effettuata con provvedimento del Commissario, che si avvale per l'istruttoria delle domande di una Struttura dedicata denominata Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII). Il SII che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. 241/1990 e ss. mm. ha il compito, tra gli altri, di esaminare la completezza delle domande, svolgere le funzioni amministrative di supporto e mantenere i rapporti con le

imprese. Il SII e' istituito e nominato con apposito provvedimento del Commissario Delegato, che individua l'articolazione funzionale della struttura e la sua composizione.

2. Per la valutazione delle perizie, dei progetti, della congruità dei valori e della coerenza degli interventi proposti rispetto alle finalità della presente Ordinanza, il SII si avvale di istruttori incaricati e di appositi nuclei di valutazione composti da esperti nelle materie oggetto di valutazione e nei settori di appartenenza delle imprese, secondo le modalità definite in successivi provvedimenti commissariali.

3. I nuclei di valutazione, fatta salva la possibile introduzione di ulteriori specifiche competenze, sono presieduti da un dirigente dell'Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni locali e composti inoltre da:

- 2 esperti di contributi alle imprese nel settore da analizzare
- 1 ingegnere civile
- 1 perito/ingegnere/altro professionista esperto di processi produttivi
- 1 esperto di valutazione dei danni e dei costi d'impresa.

4. I suddetti componenti saranno nominati dal Commissario fra il personale dell'Amministrazione regionale e delle sue società in house, di altre Pubbliche amministrazioni, delle Università, dei Laboratori regionali accreditati e dei Centri di Ricerca e fra gli iscritti degli Ordini e dei Collegi professionali. Gli eventuali atti d'incarico verranno adottati con appositi provvedimenti con i quali verranno determinati i compensi, se dovuti. Il SII potrà avvalersi inoltre del supporto fornito da altre amministrazioni pubbliche, anche attraverso loro società, con la stipulazione di appositi accordi di collaborazione.

5. La spesa per l'attività istruttoria e di assistenza tecnica sarà a carico del fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012 per un importo massimo stimato pari all'1% dei contributi concedibili con la presente Ordinanza.

Articolo 4

(Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli immobili ai sensi dell' art. 3, comma 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012 e tempi di realizzazione)

1. Il costo ammissibile a contributo per gli interventi relativi agli immobili, sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 9 e del progetto di riparazione, ripristino o ricostruzione, è pari alla minore somma tra:

- il costo dell'intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A. se non detraibile, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche" pubblicato sul BURERT del 31 luglio 2012, integrato per le voci non contemplate nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico "Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura", approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i.;

e

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, a cui va aggiunta l' I.V.A. se non detraibile, di cui alle Tabella A, B, C, D, E ed F dell' Allegato 2 (differenziato per livello di danno, per tipo di intervento o sua porzione e per caratteristiche dell'immobile) per la superficie netta dell'immobile dove si svolgono le attività.

2. La superficie netta massima riconosciuta è quella destinata per l'attività produttiva al momento del sisma e contenuta nella perizia giurata. Nel progetto di ricostruzione, presentato nella domanda di cui al successivo art. 8, tale superficie può essere ottenuta anche attraverso interventi su più immobili produttivi della medesima proprietà, assicurando comunque il recupero edilizio-urbanistico dell'intera superficie danneggiata o distrutta dal sisma e quindi la ripresa e la piena funzionalità dell'attività produttiva. Nel caso di immobili ad uso abitativo accessori o strumentali all'immobile destinato all'impresa - inseriti in un contesto produttivo e costituenti un'unica unità strutturale con l'edificio principale – la superficie massima riconosciuta è quella esistente al momento del sisma e contenuta nella perizia giurata e il contributo è commisurato al livello del danno subito e al tipo di intervento previsto alle Tabelle individuate all'Allegato 2.

3. Per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico anche ai fini dell'agibilità sismica prevista dall'art. 3, commi 7, 7bis, 8 e 8bis del D.L. n. 74/2012, e per quelli di demolizione e ricostruzione, il contributo è commisurato al livello del danno subito ed al tipo di intervento da realizzare secondo quanto previsto nell'Allegato 2. In

particolare per gli interventi di rafforzamento locale si applicano i parametri di cui all'Allegato 2, Tabella A, lettere b) c) e per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico quelli di cui alla stessa Tabella, lettere d) ed e), mentre per la demolizione, conferimento e/o smaltimento dei rifiuti quelli riportati in calce alle tabelle dell'Allegato 2.

4. Qualora gli interventi di miglioramento sismico siano realizzati in fase successiva al rafforzamento locale, di cui alle lettere b) e c) della Tabella A dell'Allegato 2, che ha consentito di acquisire l'agibilità sismica e la verifica di sicurezza di cui al comma 9 dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012, il contributo è commisurato alle opere necessarie per conseguire il livello di sicurezza almeno pari al 60% di quanto previsto per le nuove costruzioni, sulla base dei parametri indicati in Tabella C dell'Allegato 2.

5. Gli interventi di miglioramento sismico successivi al rafforzamento locale sono assoggettati ai titoli abilitativi ai fini edilizi ed urbanistici previsti dalla normativa vigente.

6. Gli interventi devono essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il 31.12.2015.

7. Le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, al netto dell'IVA, se detraibile, sono computate nel costo dell'intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente Ordinanza, secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:

- 10% sul costo degli interventi degli immobili fino alla somma di 800.000 euro; 8% sul costo degli interventi per la somma eccedente gli 800.000 euro e fino a 2 milioni di euro; 6% sul costo degli interventi per la somma eccedente i 2 milioni di euro;
- 5% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro; 2,5 % per gli interventi sui beni strumentali per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro; 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro;
- 5% per gli interventi di ricostituzione delle scorte, per le delocalizzazioni temporanee e per i danni economici subiti dai prodotti DOP/IGP, come individuati alla lettera b-bis del comma 1 art. 3 del D.L. n. 74/2012, fino alla somma di 300.000 euro; 2,5% per gli interventi eccedenti i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro; 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro.

Ai fini della presente Ordinanza, il contributo per le spese tecniche tiene inoltre conto del Protocollo sottoscritto con gli Ordini professionali il 5 febbraio 2013.

Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio o di amministratori dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono riconosciuti nel costo dell'intervento nel limite massimo del:

- 2% del costo delle opere ammissibili, per interventi di importi fino a 200.000,00 Euro;
- 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000,00 Euro, fino a 500.000,00 euro,
- 1% del costo delle opere ammissibili per interventi di importi superiori a 500.000,00 euro.

A tali compensi va aggiunta l'IVA se non recuperabile.

8. I costi convenzionali di cui alla Tabella A), D), E) ed F) sono comprensivi sia delle opere strutturali che delle finiture necessarie; per quanto concerne gli interventi riconducibili alla Tabella B le percentuali fra interventi strutturali e opere di finitura sono quelle previste nelle Ordinanze 29/51/86 del 2012 e s.m.i..

9. Non sono ammissibili a contributo gli interventi su aree esterne non direttamente connessi con la produzione (quali giardini, recinzioni, etc.) se non rientranti fra quelli necessari alla temporanea delocalizzazione dell'attività.

10. Sono ammesse eventuali varianti, che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori; le varianti che comportano un aumento di contributo, debitamente motivate e approvate dal nucleo di valutazione del SII, dovranno essere contenute entro 1/5 dell'importo degli interventi, già ammessi a contributo e comunque entro il limite del danno riconosciuto in perizia. In caso di varianti in diminuzione, il contributo verrà riproporzionato, sulla base delle spese effettivamente sostenute per gli interventi di cui all'art. 2, comma. 2, lett. a) in sede di liquidazione.

11. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) riguardanti beni in leasing o in uso saranno rimborsati, a seguito di apposita istruttoria, anche a favore del conduttore del bene, qualora le attività di riparazione e manutenzione straordinaria siano previste contrattualmente a carico di quest'ultimo. Il richiedente dovrà allegare copia del contratto in essere al 29 maggio 2012.

12. Relativamente ad interventi di ricostruzione di stalle, fienili e fabbricati rurali strumentali, in genere è ammessa la ricostruzione in diminuzione con riferimento alle volumetrie esistenti al momento del sisma, come previsto al comma 6 dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012, nel caso in cui le

stalle, fienili e fabbricati rurali siano gravemente danneggiati e/o distrutti dagli eventi sismici, secondo i parametri indicati all'Allegato 2 Tabelle A, D, E ed F lettere a), d) ed e).

13. In pendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione e/o ricostruzione rimangono sospesi i termini relativi ai contratti di locazione e riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo l'ultimazione dei lavori eseguiti, fatti salvi i casi di recesso da parte del conduttore (locatario).

14. Per gli interventi di ripristino di immobili ad esclusivo uso uffici, alberghi, agriturismi, commercio, artigianato, industria nonché fabbricati rurali strumentali destinati esclusivamente ad attività produttiva la cui struttura è riconducibile a quella di edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, la determinazione del contributo avviene con i parametri stabiliti dalle Ordinanze sugli edifici e unità immobiliari ad uso abitativo per i diversi livelli operativi. Il costo convenzionale a metro quadrato per le diverse destinazioni d'uso e per gli interventi previsti è stabilito alla Tabella B allegata.

15. I livelli operativi sono determinati sulla base della combinazione degli "stati di danno" e dei "valori di vulnerabilità" stabiliti nelle tabelle allegate alle Ordinanze nn. 29/51/86 del 2012 e successive modificazioni e integrazioni.

16. Nel caso in cui il richiedente intenda sostituire l'immobile danneggiato con un immobile di nuova costruzione avente le stesse finalità, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle normative urbanistiche, edilizie ed ambientali, il contributo è commisurato alle tipologie del danno subito, di cui alle Tabelle A), B), D) E) ed F) e alla superficie preesistente o a quella effettivamente realizzata se inferiore; nel suddetto caso la domanda dovrà inoltre contenere il computo metrico estimativo della nuova costruzione. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento della nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito alle Tabelle di cui all'Allegato 2) alla presente Ordinanza, rapportato alla superficie complessiva dell'edificio oggetto di demolizione.

Articolo 5

(Determinazione dei costi ammissibili a contributo per i beni mobili strumentali, per le scorte, i prodotti di cui all'art 3, comma 1, lett. b) e b-bis) e, limitatamente alle infrastrutture, lett. a) del D.L. n. 74/2012)

1. Nel caso di interventi volti a ristabilire la piena funzionalità dei beni mobili strumentali necessari per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, di cui al precedente art. 2, comma 2 lett. b), danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, la valutazione del danno, da effettuarsi sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 9 e sottoposta alla verifica del SII, deve riferirsi ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/73 o in altri registri, e basarsi sul costo di sostituzione, al netto di eventuali valori di recupero sul bene dismesso, con altro bene, uguale o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di smaltimento del bene danneggiato, trasporto, montaggio, collaudo del bene acquistato o riparato) o sulle spese di ripristino che dovranno, comunque, risultare non superiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso. Se gli interventi riguardano beni in leasing, locazione o comodato d'uso, i contributi potranno essere concessi a favore del conduttore del bene, qualora le attività di riparazione e manutenzione straordinaria siano previste contrattualmente a carico del conduttore. In tale fattispecie il richiedente dovrà allegare copia del contratto in essere al 29 maggio 2012.

2. Ai fini del rimborso del danno, le spese di riacquisto o ripristino dovranno essere sostenute successivamente alla data del sisma ed entro i termini previsti dal programma di riacquisto o ripristino; le spese di riacquisto o ripristino dovranno riferirsi esattamente ai beni individuati nel programma di cui sopra, evidenziando la connessione delle stesse con l'attività dell'impresa finalizzati al rapido e completo riavvio dell'attività produttiva. Il pagamento delle predette spese dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità.

3. Con riferimento alle scorte di magazzino danneggiate o distrutte di cui all'art. 2, comma 2, lettere c) la quantificazione del danno dovrà essere comprovata sulla base della perizia giurata, di cui al successivo art. 9 sottoposta alla verifica del SII. A tal fine il professionista incaricato dovrà:

- accertare la quantità dei beni (materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti) in magazzino al momento del sisma. L'ammontare delle quantità rilevate dovrà essere

corrispondente, sulla base di apposita dichiarazione, alle risultanze delle scritture contabili di magazzino ovvero, in mancanza di queste, dell'ultimo inventario redatto ai sensi degli artt. 2214 e 2217 del codice civile e dell'art. 15 del D.P.R. n. 600/1973;

- considerare, ai fini del riconoscimento dei danni, soltanto quei beni che hanno avuto una riduzione del valore finale di realizzo e/o del valore di acquisto superiore al 20%. Sono considerati, infatti, gravemente danneggiati e quindi soggetti a contributo, soltanto i beni che hanno avuto perdite di valore superiore a tale soglia. Il valore riconosciuto ai fini del contributo sarà pertanto pari alla differenza tra il valore di mercato o di costo relativo a prodotti non danneggiati, entrambi ridotti del 20%, e il valore di realizzo del prodotto o del bene danneggiato (nel caso dei prodotti distrutti, tale valore potrà essere uguale a zero);

- stimare il valore dei beni danneggiati sulla base del loro valore di mercato, al netto dei valori realizzati. Per valore di mercato, secondo corretti principi contabili, si intende (con riferimento al momento del sisma): a) il costo di sostituzione o riacquisto per le materie prime, sussidiarie e semilavorati anche acquisiti sul mercato, che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti; b) il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione.

4. Ai fini della ricostituzione delle scorte di cui all'art. 2, comma 2, lett. c), le spese di riacquisto dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario del contributo, successivamente alla data del sisma e riferirsi a beni uguali o equivalenti a quelli oggetto della perizia e presentare congruità rispetto ai prezzi/costi di mercato. Sono compresi nei costi di ricostituzione delle scorte i costi di smaltimento delle scorte danneggiate ed i costi, quali a titolo esemplificativo i consumi di energia elettrica, acqua, gas, direttamente imputabili - attraverso adeguata documentazione - al ciclo produttivo di ricostituzione delle scorte stesse.

5. In relazione ai prodotti danneggiati o distrutti di cui all'art. 2, comma 2, lettera e) la quantificazione del danno dovrà essere comprovata sulla base della perizia giurata, di cui al successivo art. 9, comma 4, sottoposta alla verifica del SII.

Articolo 6

(Determinazione dei costi ammissibili a contributo per le delocalizzazioni di cui all'art 3, comma 1, lett. f) e comma 13-bis) del D.L. n. 74/2012) nonché per la ricostruzione di fabbricati strumentali agricoli su sedime diverso).

1. Nel caso di delocalizzazione delle attività produttive, di cui all'art. 3, comma 1 lett. f) del D.L. n. 74/2012 la valutazione dei danni, da effettuarsi sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 9 sottoposta a verifica del SII, si basa sui costi sostenuti per la localizzazione temporanea delle attività in aree o zone o anche in sito che permettano la continuità produttiva.

2. Ai fini del rimborso vengono considerate ammissibili le spese, sostenute nella nuova sede successivamente alla data del sisma e fino alla data di rientro nell'immobile danneggiato, purché finalizzate alla continuità produttiva e al successivo rientro delle attività negli immobili in cui erano insediati al momento del sisma, ovvero, in caso di locazione o comodato d'uso, in altro immobile sito nei Comuni di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente Ordinanza:

- spese per l'acquisto e la messa in opera di strutture temporanee;
- spese per l'affitto e/o il noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti a rilocalizzazione per il periodo del loro utilizzo e relativa messa in opera, riconoscendo le spese di affitto e/o noleggio delle strutture sostenute fino al 31 dicembre 2013;
- spese di allacciamento delle utenze, traslochi e messa in opera degli impianti;
- spese per il noleggio o l'utilizzo temporaneo di impianti e/o attrezzature di terzi al fine del mantenimento dei propri livelli produttivi.

3. Nel caso di delocalizzazione dell'attività produttiva, nonché per la ricostruzione di fabbricati strumentali agricoli su sedime diverso, sono ammessi al riconoscimento dei contributi le spese sostenute per l'acquisto, la costruzione, ricostruzione, riparazione o rafforzamento e miglioramento sismico dell'immobile e per la riparazione e il ripristino dei beni strumentali e per le scorte, secondo gli stessi criteri e le modalità previsti dai precedenti artt. 4 e 5 della presente Ordinanza, alle seguenti condizioni:

- a) che l'immobile o l'area d'interesse sia ubicato nello stesso Comune o in un Comune limitrofo a quello in cui era sita l'attività produttiva fino al momento del sisma e comunque all'interno dei territori interessati dal sisma di cui al precedente art. 1, comma 1;
- b) che il richiedente si impegni a provvedere all'effettivo recupero e destinazione dell'area o dell'immobile in cui prima del sisma esercitava la propria attività produttiva e,

parimenti, che la domanda contenga sia il progetto di delocalizzazione sia il progetto di recupero di cui sopra.

4. Il contributo per la delocalizzazione non ricomprende, in ogni caso, i costi sostenuti o derivanti dall'eventuale incremento di superficie utile previsto dall'art. 3, comma 13-bis del D.L. 74/2012.

Articolo 7

(Indennizzi assicurativi)

1. In presenza di copertura assicurativa, il contributo di cui alla presente Ordinanza è riconosciuto sulla differenza tra i costi complessivi, sostenuti ed ammissibili sulla base di quanto previsto dai precedenti artt. 4 e 5, e gli indennizzi assicurativi corrisposti o da corrispondersi da parte delle Compagnie di assicurazioni; in tal caso il contributo, fatta salva la percentuale massima di rimborso sui costi ammissibili, prevista dalla presente Ordinanza, può consentire la copertura del 100% del costo necessario per gli interventi.

2. Il richiedente il contributo dovrà farsi rilasciare dalla Compagnia di assicurazioni un'attestazione in ordine ai seguenti elementi conoscitivi:

- descrizione dell'evento che ha causato i danni;
- data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
- tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;
- ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene;
- indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

3. La documentazione di cui al precedente comma deve essere allegata alla domanda di contributo, unitamente alla copia della polizza assicurativa.

4. In caso di ritardo dell'Assicurazione nella liquidazione o in caso di controversie, il contributo di cui al comma 1 sarà erogato nella misura massima del 50%, salvo successivo conguaglio.

5. In caso di beni assicurati il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte dell'Assicurazione.

6. In tutti i casi in cui il bene al momento del sisma risultasse assicurato, anche in presenza di trasferimento del bene prima della presentazione della domanda e di disponibilità del bene sulla base di un contratto di affitto o di comodato, gli indennizzi assicurativi saranno computati ai fini della determinazione del contributo previsto dalla presente Ordinanza.

TITOLO II

Presentazione e verifica della domanda, entità e modalità di concessione del contributo

Art. 8

(Presentazione delle domande)

1. I soggetti indicati nell'articolo 1 dovranno:

– presentare la domanda di contributo - resa nella forma di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (in seguito D.P.R. n. 445/2000) - tramite la compilazione e validazione della stessa sull'applicativo appositamente predisposto e disponibile dal 15 novembre 2012 sul sito web www.regione.emilia-romagna.it/terremoto, entro la data del 31 dicembre 2013. Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo.

– allegare alla domanda, pena la irricevibilità della stessa, la seguente documentazione obbligatoria:

Ø nel caso di interventi relativi agli immobili: una relazione descrittiva e particolareggiata contenente il progetto di demolizione e ricostruzione, riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico redatto sulla base della normativa tecnica vigente con l'indicazione delle caratteristiche degli interventi previsti per il miglioramento sismico se richiesto o delle altre caratteristiche rilevanti per la determinazione delle eventuali maggiorazioni sui costi convenzionali; la relazione descrittiva degli interventi strutturali sui beni immobili, con il computo metrico estimativo relativo ai lavori di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione redatto sulla base del prezzario regionale vigente, la descrizione delle finiture connesse, l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori e dell'eventuale impresa affidataria delle forniture dei prefabbricati, nonché di quelle esecutrici. Qualora i lavori non siano ancora stati affidati, la scelta dell'impresa affidataria dei lavori e di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati deve avvenire

mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente. Nel caso di imprese soggette all'obbligo di gara per l'affidamento dei lavori, la comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori verrà effettuata al SII successivamente, entro i 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva;

Ø nel caso di interventi relativi alle scorte e/o ai prodotti: una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino gravemente danneggiate e il dettaglio dei relativi costi;

Ø nel caso di interventi relativi ai beni strumentali, compresi i macchinari e le attrezzature: una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o di riparazione dei beni danneggiati, con l'indicazione dettagliata dei relativi costi;

Ø nel caso di interventi di delocalizzazione: una relazione descrittiva delle modalità della delocalizzazione e la descrizione dei relativi costi nel caso di delocalizzazione temporanea; nel caso di delocalizzazione ai sensi del comma 13 bis dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012, il progetto di delocalizzazione e il progetto di recupero;

Ø in tutti i casi: una perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione dei vari interventi previsti (immobili, beni strumentali, scorte, delocalizzazione, prodotti), contenente quanto previsto al successivo art. 9 comma 2, coerentemente con le relazioni descrittive e secondo le modalità previste negli art. 4, 5 e 6 della presente Ordinanza;

Ø ai fini della pubblicazione prevista dall'art.18 del decreto legge n. 83 del 2012 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito dalla legge n. 134 del 2012, scheda sintetica del progetto per cui si avanza richiesta di contributo e del relativo costo totale previsto per la realizzazione del progetto da finanziare. La sintesi del progetto è soggetta alla pubblicazione prevista dall'art. 18 del d.l. 83/2012.

2. La domanda compilata sull'applicativo web dovrà inoltre contenere:

– la descrizione dell'azienda e dell'attività svolta oppure la descrizione del solo immobile e della sua destinazione produttiva per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1;

– la dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'Allegato 1 alla presente Ordinanza;

– la dichiarazione di essere in possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune competente o di avere proceduto alla richiesta del suddetto titolo al Comune Competente o di avere presentato la comunicazione di cui all'art. 3, comma 6 del D.L. n. 74/2012, i contributi potranno essere concessi solamente in seguito all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo;

- la dichiarazione di essere in possesso di idonea autorizzazione integrata ambientale (AIA) o delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA, rilasciate dalle Autorità competenti, o di avere proceduto alla richiesta della suddetta autorizzazione all’Autorità competente; i contributi potranno essere concessi solamente in seguito all’effettivo ottenimento del titolo autorizzativo;
- la documentazione fotografica del danno subito dall’edificio, dai beni strumentali, dalle scorte e dai prodotti, qualora tale documentazione sia producibile;
- copia delle polizze assicurative nel caso previsto di cui al precedente art. 7 o dichiarazione di non avere attivato copertura assicurativa;
- l’indicazione e i recapiti del referente del progetto abilitato ad intrattenere i rapporti con il Commissario relativamente alla domanda presentata;
- l’indicazione dell’istituto di credito prescelto per la successiva erogazione del contributo, in accordo con la Banca;
- gli estremi (Protocollo SICO) della notifica preliminare, ottenuti tramite la compilazione sul sistema informativo presente all’indirizzo web www.progettosico.it per l’azienda affidataria e per quelle esecutrici dei lavori;
- la dichiarazione del beneficiario che i fornitori, i prestatori di servizi e le imprese che eseguono i lavori edilizi o altre tipologie di forniture ai sensi dell’art. 5 bis del D.L. n.74/2012 e dell’Ordinanza del Commissario delegato 91/2012 e s.m.i. sono inseriti o hanno presentato domanda per l’inserimento negli elenchi delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituiti presso le Prefetture;
- la dichiarazione del beneficiario che gli operatori economici che eseguono attività qualificabili come lavori, prestazioni di servizi o che forniscono beni, per le categorie previste dall’art. 5bis del D.L. 74/2012 e dell’Ordinanza commissariale 91/2012 e s.m.i., anteriormente alla stipula del contratto con il beneficiario o comunque anteriormente all’inizio delle attività commissionate hanno comunicato o comunicheranno alla Prefettura competente per territorio il piano dei sub-affidamenti di lavori, forniture o servizi che intendono effettuare ai fini dell’esecuzione della commessa, con indicazione dei soggetti sub-affidatari nonché dell’oggetto e dell’importo del sub-affidamento;
- nel caso in cui un immobile sia stato acquistato in data successiva al sisma:
 - Atto notarile o dichiarazione sottoscritta dalle parti di essere a conoscenza che l’immobile venduto potrebbe essere oggetto di contributo ai sensi della presente Ordinanza e che il prezzo della compravendita tiene conto del suddetto potenziale diritto, con contestuale rinuncia da parte del venditore a qualunque pretesa sui medesimi contributi;

o Atto notarile o dichiarazione delle parti sull'esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma; il contributo concedibile verrà computato al netto del risarcimento previsto dalla polizza che sussisteva al momento del sisma.

3. La guida all'applicativo web e alla compilazione della domanda sarà contenuta in apposite linee guida disponibili sul sito internet della Regione Emilia-Romagna www.regione.emilia-romagna.it/terremoto.

4. Al fine della compilazione e della presentazione delle domande e dei relativi allegati, i beneficiari dovranno essere in possesso di firma digitale rilasciata da un ente accreditato.

5. Per le imprese che hanno subito danni riconducibili alle diverse tipologie di cui al comma 2 dell'art. 2 è consentito, facendo salvo quanto contenuto nei commi precedenti:

- presentare un'unica domanda per tutte le tipologie di danni;
- presentare un'unica domanda per tutte le tipologie di danni riferiti ad ogni unità locale o corpo aziendale nel caso di imprese agricole;
- presentare, per ogni unità locale, due domande di cui una riferita agli immobili e una riferita a beni strumentali, scorte, delocalizzazioni temporanee.

Nel caso in cui l'impresa intenda presentare più domande, al fine di fornire le informazioni necessarie alla valutazione di cui all'articolo 10, ogni domanda dovrà essere corredata da una relazione sintetica contenente il quadro definito dei danneggiamenti subiti e la descrizione degli interventi di ripristino e/o ricostruzione previsti per assicurare la ripresa dell'attività produttiva, compreso il quadro dei livelli occupazionali, con riferimento:

- agli interventi ancora da presentare;
- agli interventi oggetto di precedente concessione ai sensi della presente Ordinanza.

In caso di polizze assicurative sui beni danneggiati, ogni domanda dovrà contenere l'entità del risarcimento assicurativo relativo ai beni oggetto della domanda.

Con riferimento a situazioni aziendali di particolare complessità connesse all'attività dell'impresa e ai danneggiamenti subiti nonché a situazioni di conduzione condominiale degli immobili, i soggetti di cui all'art.1 possono richiedere al SII, attraverso una relazione motivata, una diversa modalità di presentazione delle domande. Tale possibilità potrà essere accordata previo parere positivo del nucleo di valutazione entro 15 giorni dalla data di invio della richiesta.

Articolo 9

(Perizie giurate)

1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 4, 5 e 6, le perizie giurate da allegare alla domanda, redatte dai professionisti incaricati della progettazione degli interventi, dovranno essere redatte con riferimento a ciascuno degli interventi relativi:

- a) ai beni immobili;
- b) ai beni mobili strumentali;
- c) alle scorte distrutte e/o danneggiate;
- d) alla delocalizzazione temporanea.

2. Le perizie giurate relative alle varie tipologie di interventi dovranno descrivere in modo esauriente, con adeguata documentazione tecnica e fotografica l'ubicazione, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi, i beni danneggiati, il costo relativo al ripristino o al riacquisto dei beni danneggiati, ovvero la quantificazione del danno subito, tenendo conto delle Tabelle di cui all'Allegato 2.

3. Le perizie giurate devono dimostrare, altresì, la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva o il recupero a fini produttivi dell'immobile.

4. Per i prodotti DOP/IGP in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, come individuati alla lettera b-bis del comma 1 art. 3 del D.L. n. 74/2012 danneggiati dal sisma, la quantificazione del danno subito sarà determinata con riferimento alle quotazioni della produzione vigente al momento degli eventi sismici desumibili dai listini prezzo delle CCIAA. Qualora il prodotto non avesse al momento del danno una quotazione di riferimento si procederà con apposita procedura di stima per il collegamento ai valori ufficiali. La procedura di stima dovrà tenere conto dei deprezzamenti o delle rivalutazioni rispetto alle quotazioni ufficiali, nonché dei costi di evacuazione e gestione del prodotto danneggiato e sarà a cura dei rispettivi Consorzi di tutela del prodotto DOP/IGP. La metodologia di stima ed i valori risultanti saranno inseriti nel "prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura", approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i..

5. Per quanto attiene la stima del valore residuo di prodotti DOP/IGP in corso di maturazione, per i quali l'effettivo valore potrà essere definito solo a seguito di definitiva espertizzazione a chiusura del periodo di maturazione stesso, il valore esperito potrà essere aggiornato.

Articolo 10

(Verifica delle domande e criteri di valutazione)

1. Le domande presentate ai sensi del precedente art. 8 saranno sottoposte, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, ad una prima istruttoria formale da parte del SII, finalizzata a verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità e la loro completezza. Il SII richiede le integrazioni necessarie che dovranno pervenire entro 15 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro i suddetti 15 giorni, le integrazioni richieste non siano pervenute al SII, la domanda di contributo si intende decaduta. Il SII rigetta, inoltre, le domande nel caso in cui vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione. Il termine di 15 giorni è da considerarsi interrotto qualora il SII richieda chiarimenti e/o integrazioni. Tale termine decorre nuovamente dalla data in cui i chiarimenti e le integrazioni richieste sono pervenute al SII.

2. I progetti che avranno superato l'istruttoria formale saranno sottoposti a successiva valutazione, che sarà effettuata dal SII tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) la pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell'attività economico-produttiva, la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli occupazionali;
- b) la congruità della quantificazione del danno subito in relazione all'attività svolta;
- c) la tempistica prevista per il ripristino dell'attività o della funzionalità dei beni immobili e mobili strumentali;
- d) la quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per categoria di danni risarcibili;
- e) la corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti.

3. Il SII, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, fatti salvi i termini di interruzione e/o proroga del procedimento nel caso di nuove comunicazioni con il potenziale beneficiario che si rendessero necessarie e valutata l'ammissibilità dell'intervento al finanziamento, determina, per ogni tipologia di interventi il danno riconosciuto, la spesa ammissibile e il contributo concedibile per le singole tipologie di interventi. Tale termine decorre nuovamente dalla data in cui i chiarimenti e le integrazioni sono state ricevute.

4. Attraverso l'applicativo web il SII provvederà a dare comunicazione ai beneficiari dei contributi concessi. Verranno, altresì, comunicate ai richiedenti le motivazioni relative all'eventuale rigetto della domanda di contributo.

5. Entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, i beneficiari devono confermare con atto scritto l'accettazione del contributo e la volontà di dare attuazione al programma presentato, al fine di procedere con la concessione; in caso di mancata comunicazione da parte del soggetto beneficiario, il SII sospende la concessione per il termine massimo di 30 giorni, decorsi i quali, senza ulteriori riscontri, la domanda si considera decaduta.

Art. 11

(Entità e tipologie di contributo concedibile)

1. Per gli interventi sugli immobili di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) della presente Ordinanza e per gli interventi di delocalizzazione definitiva ai sensi degli art. 12 e 13 bis del D.L. 74/12 e' concesso un contributo pari al 100% del costo ammissibile di cui all'art 4, comma 1 a valere sulle risorse dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012. Per gli immobili a destinazione produttiva che al momento del sisma, pur risultando agibili e in stato di normale manutenzione, non erano sede di attività od oggetto di contratti di locazione o di comodato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, nonché per gli immobili a destinazione produttiva non ancora terminati, il contributo è ridotto al 50%.

2. Per gli interventi sui beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità per l'attività dell'impresa, compresi macchinari e impianti, di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) è concesso un contributo dell'80% del costo riconosciuto ammissibile dal SII, sulla base delle disposizioni previste in sede di attuazione dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012.

3. Per gli interventi relativi al riacquisto o al ripristino delle scorte, al netto del 20% come meglio specificato al comma 3 dell'art. 5 e dei valori di realizzo è concesso un contributo del 50%, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, a fondo perduto a valere sulle risorse di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012.

4. Per gli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive è concesso un contributo del 50% a fondo perduto a valere sulle risorse di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012.

5. Per gli interventi relativi all'acquisto o al ripristino delle scorte e per gli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive è previsto un contributo sul costo del finanziamento acceso dall'impresa da corrispondere secondo le modalità di cui al successivo art.17.

6. Per i prodotti di cui alla lettera e) dell'art. 2 la percentuale di contributo è fissata all'80% del danno subito, ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell'art. 9 e coerentemente con quanto stabilito all'art. 7.

Articolo 12

(Termine di esecuzione dei lavori su beni immobili)

1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) di riparazione, rafforzamento locale e di miglioramento sismico che si eseguono contestualmente e che sono funzionali al ripristino dell'agibilità sismica ed alla verifica di sicurezza, devono essere completati entro il 31/12/2015 a pena di revoca del contributo ai sensi e in applicazione del successivo art. 22 della presente Ordinanza. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione o quelli di miglioramento sismico eseguiti successivamente e separatamente da quelli di cui al comma precedente devono essere completati entro il 31/12/2015 e prevedere il rientro completo delle attività delocalizzate a pena di revoca del contributo ai sensi e in applicazione del successivo art. 22 della presente Ordinanza. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

3. Nel caso di immobili a destinazione produttiva che al momento del sisma, pur risultando agibili, non erano sede di attività od oggetto di contratti di locazione o di comodato, dovranno essere comunicati al Comune competente il termine di completamento dei lavori, comunque non oltre il 31 dicembre 2015, e la messa a disposizione dell'immobile per affitto o altra forma contrattuale idonea al suo effettivo utilizzo.

4. I suddetti termini possono essere prorogati, previa valutazione favorevole del SII, con provvedimento del Commissario.

5. Ogni variazione relativa all'impresa affidataria e a quelle esecutrici dei lavori nonché relativa all'impresa affidataria dei prefabbricati deve essere comunicata nei modi e in osservanza del successivo art. 19 della presente Ordinanza.

6. Nel caso in cui durante i lavori si verificano cause di sospensione degli stessi per effetto di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal Comune competente, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi stabilito dal comma 1.

7. Ad ultimazione dei lavori il beneficiario comunicherà al SII l'avvenuta esecuzione delle opere e degli investimenti finanziati. Il SII, in seguito alla suddetta comunicazione, si riserva di eseguire controlli in loco per la verifica di quanto dichiarato dal beneficiario.

Articolo 13

(Riparazione e riacquisto di beni mobili strumentali e ricostituzione delle scorte)

1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma. 2, lett b) della presente Ordinanza, che beneficiano di contributi, devono essere completati entro il 31.12.2015 a pena di decadenza del contributo concesso. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

2. Gli interventi di cui all'art. 2, comma. 1, lett c) della presente Ordinanza, che beneficiano di contributi, devono essere completati entro il 31/12/2015, a pena di decadenza dallo stesso. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

3. I suddetti termini possono essere prorogati, previa valutazione favorevole del SII, con provvedimento del Commissario.

TITOLO III

Modalità di erogazione dei contributi

Articolo 14

(Erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili)

1. Il contributo relativo agli interventi sugli immobili viene erogato, direttamente dall'Istituto di credito prescelto all'atto della presentazione della domanda, sulla base delle disposizioni fornite dal SII.

2. L'erogazione del contributo, per ogni singola domanda presentata, potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- erogazioni per stati di avanzamento, nel numero massimo di 4 comprensivo del saldo finale e includendo anche l'eventuale anticipo di cui al comma successivo, asseverati dal direttore dei lavori e debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative modalità di pagamento per le spese già sostenute;

- erogazione in un'unica soluzione, a seguito dell'ultimazione dei lavori, asseverata dal direttore dei lavori, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati, dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle spese, se già sostenute.

Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, il pagamento dell'istituto di credito può avvenire direttamente a suo favore.

Le richieste di erogazione dei contributi, comprensive dell'eventuale anticipo, se effettuate contestualmente alla domanda, sono subordinate all'atto di concessione del contributo, con conseguente allineamento dei termini previsti di cui al presente articolo.

3. Il beneficiario può richiedere, un anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo, la cui erogazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- che sia stato concesso il contributo previsto;
- che sia stato stipulato in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo il contratto con le imprese affidatarie dei lavori e dei prefabbricati;

- che vengano presentate fatture di importo pari all'anticipo richiesto, da computare al netto dell'IVA se recuperabile;

- che vengano allegati polizze fidejussorie incondizionate ed escutibili a prima richiesta a favore del Commissario delegato nell'interesse delle imprese affidatarie dei lavori o

delle forniture dei prefabbricati di importo almeno pari all'ammontare delle somme fatturate quali anticipo.

La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del DLgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del DLgs n.58/1998.

Il costo della fidejussione, nei limiti dei costi convenzionali riconosciuti, è considerato costo ammissibile.

La richiesta di anticipo deve essere caricata sull'applicativo web unitamente alla dichiarazione di avere verificato la regolarità contributiva delle imprese affidatarie alla data di emissione delle fatture.

4. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficiario dovrà compilare la richiesta di erogazione sull'applicativo web, con le modalità descritte nelle linee guida di cui all'articolo 23 della presente Ordinanza, e caricare la documentazione prevista fra cui:

- a) l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori svolti;
- b) un consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità eseguite;
- c) copia delle fatture relative alle prestazioni svolte, alle eventuali quietanze e/o alle disposizioni/modalità di pagamento previste, con indicazione delle imprese a favore delle quali sono disposti i pagamenti, unitamente alla dichiarazione di avere verificato la regolarità contributiva delle imprese affidatarie alla data di emissione delle fatture;
- d) la documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- e) la dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo con una riduzione che non può essere superiore al 20%.
- f) dichiarazione attestante gli estremi dell'avvenuta richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità dell'opera, fermo restando che l'erogazione del contributo, a saldo, non potrà concretizzarsi fino all'avvenuto perfezionamento del rilascio di detta certificazione, anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto.

La richiesta deve altresì contenere la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria, nella quale attesta di rispettare, nei confronti delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di

avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese fornitrici entro 30 giorni dall'erogazione del saldo del contributo.

5. L'Istituto bancario prescelto potrà procedere alle erogazioni dei contributi subordinatamente alla previa comunicazione, da parte del SII, dell'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta.

6. La liquidazione del contributo avverrà rispettando la seguente tempistica:

- entro 45 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 4, per la liquidazione dei contributi relativi agli stati di avanzamento; tale termine è di 60 giorni nel caso di richiesta di erogazione contestuale alla domanda di concessione;
- entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 4, per la liquidazione del saldo.

I termini sopra indicati devono intendersi interrotti nel caso di richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte del SII; essi decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno comunque pervenire al SII entro 30 giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del contributo totale o parziale in relazione alla documentazione richiesta.

Articolo 15

(Erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali all'attività)

1. Il contributo relativo agli interventi relativi ai beni mobili strumentali all'attività viene erogato direttamente dall'Istituto di credito prescelto all'atto della presentazione della domanda.

2. L'erogazione del contributo, per ogni singola domanda presentata, potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- erogazioni per stati di avanzamento, asseverati dal tecnico incaricato, nel numero massimo di 4 comprensivo del saldo finale e includendo anche l'eventuale anticipo di cui al comma successivo, debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative quietanze di pagamento per le spese già sostenute;
- erogazione in un'unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati, dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di

pagamento delle spese, se già sostenute e di asseverazione di ultimazione lavori da parte del tecnico incaricato.

Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, il pagamento dell'istituto di credito può avvenire direttamente a suo favore.

Le richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda, sono subordinate all'atto di concessione del contributo, con conseguente allineamento dei termini previsti di cui al presente articolo.

3. Il beneficiario può richiedere un anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo la cui erogazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- che sia stato concesso il contributo previsto;
- che sia stato stipulato in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo il contratto con le imprese fornitrici dei beni strumentali;
- che vengano presentate fatture di importo pari all'anticipo richiesto, da computare al netto dell'iva se recuperabile;
- che vengano allegare polizze fidejussorie incondizionate ed escutibili a prima richiesta a favore del Commissario delegato nell'interesse delle imprese fornitrici dei beni strumentali di importo almeno pari all'ammontare delle somme fatturate quali anticipo.

La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del DLgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del DLgs n.58/1998.

Il costo della fidejussione, nei limiti dei costi convenzionali riconosciuti, è considerato costo ammissibile.

La richiesta di anticipo deve essere caricata sull'applicativo web allegando unitamente alla dichiarazione di avere verificato la regolarità contributiva delle imprese fornitrici alla data di emissione delle fatture.

4. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficiario dovrà compilare la richiesta di erogazione sull'applicativo web, con le modalità descritte nelle linee guida di cui all'articolo 23 della presente Ordinanza, e caricare la documentazione prevista fra cui:

- a) copia delle fatture relative alle spese sostenute;
- b) copia delle fatture relative alle spese sostenute, alle relative quietanze e/o delle disposizioni di pagamento previste;

c) copia del certificato di collaudo, dei beni strumentali o, in assenza, di asseverazione del tecnico incaricato del regolare ripristino dei beni.

5. L'istituto bancario prescelto potrà procedere alle erogazione dei contributi subordinatamente alla previa comunicazione, da parte del SII, dell'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta.

6. La liquidazione del contributo avverrà rispettando la seguente tempistica:

- entro 45 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 4, per la liquidazione dei contributi relativi agli stati di avanzamento; tale termine è di 60 giorni nel caso di richiesta di erogazione contestuale alla domanda di concessione;
- entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 4, per la liquidazione del saldo.

I termini sopra indicati devono intendersi interrotti nel caso di richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte del SII; essi decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno comunque pervenire al SII entro 30 giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del contributo totale o parziale in relazione alla documentazione richiesta.

Articolo 16

(Erogazione del contributo relativo agli interventi di ripristino delle scorte e di delocalizzazione)

1. Il contributo relativo agli interventi di ripristino delle scorte e di delocalizzazione viene erogato al beneficiario direttamente dal SII.

2. L'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- erogazioni per stati di avanzamento, asseverati dal tecnico incaricato, nel numero massimo di 4 comprensivi del saldo finale, debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative quietanze di pagamento;
- erogazione in un'unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati, dietro presentazione di documentazione di spesa, relativa quietanza di pagamento e asseverazione di ultimazione lavori da parte del tecnico incaricato.

3. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficiario dovrà compilare la richiesta di erogazione sull'applicativo web, con le modalità descritte nelle linee guida di cui all'articolo 23 della presente Ordinanza, e caricare la documentazione prevista fra cui:

- copia delle fatture relative alle spese sostenute;
- copia della documentazione di quietanza, nella quale sia tracciabile con evidenza il pagamento di ciascuna fattura.

4. La liquidazione del contributo avverrà rispettando la seguente tempistica:

- entro 45 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 4, per la liquidazione dei contributi relativi agli stati di avanzamento; tale termine è di 60 giorni nel caso di richiesta di erogazione contestuale alla domanda di concessione;
- entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 4, per la liquidazione del saldo.

I termini sopra indicati devono intendersi interrotti nel caso di richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte del SII; essi decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno comunque pervenire al SII entro 30 giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del contributo totale o parziale in relazione alla documentazione richiesta.

5. Gli interventi di ripristino delle scorte e di delocalizzazione temporanea possono essere finanziati anche attraverso la forma del contributo in conto interessi o in conto canoni; in tal caso il valore del contributo erogato attraverso tali forme, così come calcolato sulla base delle specifiche tecniche contenute nei provvedimenti adottati dal Commissario o dalla Regione Emilia-Romagna, verrà decurtato dal valore del contributo di cui all'art. 11, commi 3 e 4, al fine di rispettare la percentuale massima dell'80% prevista nella presente Ordinanza.

6. Per le piccole e medie imprese il contributo in conto interesse è quello previsto all'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e successivo decreto attuativo come meglio specificato all'art. 17 della presente Ordinanza; per le grandi imprese si applica l'art. 11 bis del D.L. 74/2012 e relativo decreto attuativo in corso di emanazione, oggetto di successive disposizioni del Commissario.

Articolo 17

(Contributi in conto interessi o in conto canoni per gli interventi di ripristino scorte e di delocalizzazione)

1. I contributi in conto interessi o in conto canoni di locazione finanziaria sono richiesti per i costi destinati alla copertura delle spese occorrenti, al netto di eventuali indennizzi assicurativi e di altri contributi pubblici percepiti per le medesime finalità, per:
 - a) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività di impresa;
 - b) la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva.

2. Le spese tecniche sono ammissibili a finanziamento nel limite massimo del 2% dei costi di ripristino o delocalizzazione, come da programma presentato.

3. Il finanziamento sul quale verrà erogato il contributo in conto interessi o in conto canoni dovrà avere un importo massimo pari a 3.125.000 euro e una durata massima di cinque anni; sul finanziamento è prevista la garanzia gratuita dell'80% del Fondo Centrale di Garanzia e per le aziende agricole è prevista la garanzia gratuita del 70% di ISMEA-SGFA; potrà inoltre essere prevista la garanzia dei Consorzi Fidi regionali secondo i protocolli già sottoscritti con la Regione Emilia-Romagna.

4. Il contributo in conto interessi o in conto canoni è concesso per l'intera durata del finanziamento o del contratto di locazione finanziaria ed è determinato sulla base del tasso d'interesse dichiarato dalla banca al momento della presentazione della domanda, sulla base degli accordi previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale 14 giugno 2012 n. 787, recante "Impegno comune fra regione Emilia-Romagna, Banche, Consorzi Fidi per la disponibilità di liquidità e finanziamenti a favore delle imprese colpite dagli eventi sismici di maggio/giugno 2012" (in seguito DGR n. 787/2012), e abbattuto sino ad ottenere un tasso residuo a carico dell'impresa pari a Euribor 6 mesi (media mensile mese precedente).

5. Il contratto di finanziamento o di locazione finanziaria può essere estinto in via anticipata, fatto salvo l'obbligo di restituzione dell'importo del contributo già erogato in via anticipata tramite attualizzazione, per la quota riferita alla durata residua del finanziamento o del rapporto di locazione finanziaria oggetto di estinzione anticipata. Per durata residua si intende il periodo intercorrente tra la data dell'estinzione anticipata e la data di scadenza originaria dei contratti.

6. Al fine di ottenere il contributo in conto interessi o in conto canoni l'impresa dovrà indicare il ricorso a tale modalità nella domanda di cui all'art. 8 e richiamare i documenti già allegati sulla base dei quali deve essere calcolato il contributo richiesto allegando copia del contratto di finanziamento o del contratto di locazione finanziaria, oppure dichiarazione della banca o della società di leasing attestante le caratteristiche economiche e finanziarie del finanziamento.

7. Nel caso previsto dal presente articolo potranno presentare la domanda le imprese e i professionisti secondo i requisiti previsti all'Allegato 1 e che, inoltre, non siano in difficoltà ai sensi del punto 10 della comunicazione della Commissione europea 2004/C244/02 o sottoposti a procedura di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o amministrazione controllata in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda.

8. La domanda presentata verrà valutata dal SII attraverso apposito nucleo di valutazione, ai sensi del D.M. 10 agosto 2012, di cui all'art. 3 e in coerenza con quanto previsto all'art. 3 della presente Ordinanza.

9. Il contributo in conto interessi o in conto canoni verrà calcolato in un'unica soluzione in via anticipata attualizzata previa valutazione positiva della documentazione presentata ed erogato sulla base degli stati di avanzamento lavori e delle relative liquidazioni.

Art. 18

(Interventi già iniziati)

1. Le spese sostenute per gli interventi ammessi ai sensi dell'art.2, iniziati prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dalla presente Ordinanza, purché essi siano stati eseguiti per le finalità di ricostruzione e ripristino di cui all'art. 2 della presente Ordinanza, la domanda contenga tutte le informazioni e la documentazione richiesta, le perizie giurate dei progettisti e dei tecnici incaricati siano state redatte con le modalità indicate alla presente Ordinanza.

2. Il SII verifica l'ammissibilità al finanziamento delle varie tipologie di interventi e determina i relativi contributi.

3. Il SII può consentire di integrare la documentazione già inviata con quanto previsto agli articoli precedenti dando precisa indicazione alle banche sulle modalità da seguire per i pagamenti . I pagamenti dei lavori ritenuti ammissibili, effettuati dal beneficiario a favore di imprese esecutrici e dei tecnici incaricati sono rimborsati dall'istituto di credito al beneficiario stesso.

TITOLO IV

(Obblighi dei beneficiari, controlli e cumulabilità dei contributi)

Art. 19

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino o la ricostruzione di immobili produttivi sono tenuti a completare i lavori e a mantenere inalterata la destinazione dell'immobile ad attività produttiva per almeno due anni dal completamento degli interventi indennizzati. Nel caso in cui tali beneficiari siano persone fisiche, o imprese non in attività nei successivi sei mesi dal completamento dei lavori indennizzati, essi sono altresì tenuti a dimostrare l'effettiva utilizzazione dell'immobile produttivo in proprio o da parte di terzi, impegnandosi ad inviare copia dei contratti di locazione o di affitto d'azienda conclusi.

2. I beneficiari di contributi concessi per il ripristino o l'acquisto di beni mobili strumentali devono mantenere l'impiego degli stessi per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione del programma e devono garantirne l'utilizzazione per l'esercizio dell'attività caratteristica dell'impresa.

3. I beneficiari dei contributi concessi per la delocalizzazione dell'attività imprenditoriale sono tenuti a dimostrare l'avvenuto rientro dell'attività produttiva nel medesimo luogo in cui veniva svolta al momento del sisma ovvero - nel caso di delocalizzazione dell'attività in un Comune limitrofo e ricompreso nell'ambito territoriale indicato al precedente art. 1, comma 1, l'avvenuta ristrutturazione o recupero della precedente sede secondo il programma a fronte del quale è stato concesso il contributo di cui alla presente Ordinanza. Il beneficiario, qualora dimostri di non poter rientrare nella precedente sede produttiva, potrà mantenere il contributo alla condizione di

mantenere la localizzazione dell'attività nei comuni di cui al comma 1 dell'art.1 della presente Ordinanza o di rientrare con la sede della propria attività nei medesimi comuni.

4. Tutti i beneficiari sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi:

a) dare immediata comunicazione alla struttura del SII, mediante posta elettronica certificata, della propria volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al contributo concesso;

b) dare immediata comunicazione di variazioni progettuali;

c) dare tempestiva informazione dell'insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o giudiziale concernente le opere o i programmi finanziati dal contributo e, eventualmente, presentare apposita istanza di sospensione, dettagliata e motivata con indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute;

d) dare tempestiva comunicazione di variazione delle imprese affidatarie ed esecutrici, ivi comprese le dichiarazioni di cui al comma 2 dell'art. 8 della presente Ordinanza.

e) eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità, così come indicato nelle Linee Guida CCASGO.

5. I soggetti beneficiari sono, in ogni caso, tenuti a fornire, su semplice richiesta del Commissario Delegato, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo e sono tenuti, altresì, a consentire l'accesso al personale incaricato dal Commissario Delegato a tutti i documenti relativi al programma, in occasione dei sopralluoghi e delle ispezioni.

Articolo 20

(Controlli e qualificazione degli operatori economici)

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, il Commissario delegato provvede, con apposito atto, a regolare le attività di controllo, anche con metodo a campione, sugli interventi eseguiti o in corso.

2. Oltre a quanto già previsto nei singoli articoli, il SII provvederà a verificare l'osservanza della normativa prevista in materia di DURC.

3. Per i lavori d'importo superiore a euro 500.000,00 escluse le eventuali forniture di prefabbricati, affidati direttamente dal beneficiario all'impresa fornitrice, i cui contratti siano stati sottoscritti dopo l'entrata in vigore della presente Ordinanza, l'impresa affidataria dei lavori, ovvero il consorzio o l'ATI devono essere in possesso di attestazione SOA, per l'importo equivalente, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE . E' altresì consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici.

4. Le imprese che eseguiranno i lavori dovranno inoltre attenersi a quanto previsto dall'Ordinanza del Commissario del 24 settembre 2012 n. 46 recante "Misure relative agli obblighi previsti per le imprese edili affidatarie e subappaltatrici per l'iscrizione e versamenti alla Casse Edili dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio".

5. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, il Commissario Delegato con successivo provvedimento provvederà a disciplinare e ad attuare specifiche attività di controllo, anche con metodo a campione, sugli interventi eseguiti.

6. I controlli sul rispetto della normativa antisismica competono alle strutture tecniche preposte, ai sensi della L.R. n. 19/2008. Nei comuni classificati a bassa sismicità i progetti sono sottoposti a controllo con metodo a campione con percentuale del 25%. Per interventi di costo superiore ad euro un milione la numerosità campionaria è pari al 35%, mentre per gli interventi superiori la numerosità campionaria è pari al 50%.

Articolo 21

(Cumulabilità dei contributi)

1. I contributi di cui alla presente Ordinanza sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da altre pubbliche amministrazioni, se esplicitamente previsto nei provvedimenti medesimi e nel rispetto dei limiti di cumulo di cui alle apposite notificazioni ai sensi dell'art. 107.2 punto b del Trattato. I contributi saranno concessi nell'ambito delle notifiche (SA.35413(2012/N - SA.35482(2012/PN) alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 107.2.b del Trattato UE relative agli interventi destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi

sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012. I contributi concessi potranno essere erogati solo a seguito dell'approvazione delle citate notifiche.

2. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di sovracompensazione, sin dal momento della presentazione della domanda di cui all'Allegato 1.

Articolo 22

(Esclusione dai contributi, revoca e successiva rinuncia)

1. Sono esclusi dal contributo i soggetti che non presentano i requisiti di ammissibilità di cui all'Allegato 1 della presente Ordinanza.

2. Sono esclusi dal contributo della presente Ordinanza gli immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale.

3. Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di:

- a. mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 19;
- b. mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta;
- c. irregolarità della documentazione prodotta;
- d. mancato esercizio del diritto di riscatto nel caso di beni in leasing;
- e. dichiarazioni false in merito alla ripresa dell'attività produttiva.
- f. risarcimento dei danni in sede civile a favore del beneficiario per vizi originari dell'immobile, a seguito di definizione di contenzioso tra lo stesso e l'impresa costruttrice.

4. In ogni caso, il Commissario Delegato potrà sospendere la concessione dei contributi per gli stati di avanzamento dei lavori, qualora il beneficiario non rispetti l'obbligo di cui al comma 4 dell'art. 14 di rispettare tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dall'erogazione del contributo, sia a saldo sia per stato di avanzamento dei lavori, per il pagamento delle imprese esecutrici, dei fornitori e delle imprese fornitrici.

5. In caso di revoca, anche parziale del contributo, i soggetti beneficiari non hanno diritto ad ottenere le somme residue non ancora erogate e devono restituire, in tutto o in parte, i contributi già liquidati indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali.

6. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario questi sarà tenuto al rimborso delle eventuali somme già riscosse maggiorate degli interessi legali.

Articolo 23

(Linee guida per la compilazione della domanda)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza si rinvia alle linee guida per la compilazione delle domande oggetto di successivo atto del Commissario Delegato.

Articolo 24

(Norma finanziaria)

1. All'onere per l'attuazione della presente Ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012 per 200 milioni di euro e con le risorse di cui all'art.3 bis del D.L. n.95/2012 per 2 miliardi e 900 milioni, tenendo conto del riparto previsto dall'art 2 del Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati sottoscritto il 4 ottobre 2012.

2. Agli oneri per l'attuazione dell'articolo 17 si provvederà per un importo pari a 92,5 milioni di euro, con i fondi previsti all'art. 11 del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni nella Legge 122/2012 e successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico del 10 Agosto 2012.

Articolo 25

(Norma transitoria)

1. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza potranno essere integrate entro i successivi 30 giorni, al fine dell'adeguamento delle stesse alle nuove disposizioni.

2. Sarà invece adeguata d'ufficio l'intensità del contributo per i beni immobili sulle domande già presentate.

3. I contributi concessi saranno integrati con appositi atti alla luce delle disposizioni di cui al comma 8 dell'art.4

Articolo 26

(Invio alla Corte dei Conti)

1. La presente Ordinanza viene inviata alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della Legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante “disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna.....

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

ALLEGATO 1

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Possono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione così come definite dall'art.1 dell'Allegato 1 del Regolamento CE n.800/2008.

Esse devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti;
- b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento;
- c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, tenendo conto delle sospensive adottate dai provvedimenti attinenti le zone colpite dal sisma;
- d) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- e) le imprese agricole e agroindustriali che svolgono attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato UE, devono essere iscritte nell'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna.
- f) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione.

Per quanto riguarda i professionisti ed i lavoratori autonomi deve essere indicato il numero di partita IVA e l'attività svolta nonché l'eventuale iscrizione all'ordine/collegio professionale. Nel caso di studi o forme associate deve essere indicata la partita IVA nonché l'elenco dei professionisti appartenenti all'associazione; deve inoltre essere posseduta una situazione di regolarità contributiva.

Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo deve essere dimostrata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile alla data del sisma;

Per il settore dei bovini da latte, le imprese agricole dovranno dimostrare la titolarità di quote di produzione che coprano la capacità produttiva aziendale. Non sono ammissibili interventi proposti da imprese agricole non in regola con le quote, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del

prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione della titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale.

In ogni caso, per tutti i beneficiari, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 (Codice antimafia) e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.

I requisiti di ammissibilità indicati nella presente sezione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La loro mancanza comporta l'esclusione della domanda.

Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nella presente sezione, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata all'amministrazione procedente per le necessarie verifiche e valutazioni.

Il Commissario può integrare tale elenco con successivo atto.

ALLEGATO 2

TABELLA A) - Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento degli immobili a destinazione produttiva non riconducibili a quelle di tipo residenziale

| Tipologia di danno | Classi di superficie netta mq | Costo convenzionale euro/mq di superficie netta |
|---|---|--|
| a) Ricostruzione di capannone di altezza inferiore a 4 metri sotto trave | Fino a 2000 | 500 |
| | Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000 | 450 |
| | Per superficie eccedente i 5.000 | 410 |
| b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di un successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C | Fino a 2000 | 70 |
| | Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000 | 60 |
| | Per superficie eccedente i 5.000 | 50 |
| c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C | Fino a 2000 | 40 |
| | Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000 | 30 |
| | Per superficie eccedente i 5.000 | 20 |
| d) Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e | Fino a 2000 | 300 |
| | Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000 | 260 |

| | | |
|---|--|------------|
| <p>sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm. e inferiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico</p> | <p>Per superficie eccedente i 5.000</p> | <p>230</p> |
| <p>e) Danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ o orizzontali, o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico</p> | <p>Fino a 2000</p> | <p>370</p> |
| | <p>Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000</p> | <p>330</p> |
| | <p>Per superficie eccedente i 5.000</p> | <p>300</p> |

Si intende l'immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento.

Per capannoni di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%.

Per immobili con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo o elevate prestazioni energetiche (indice di prestazione energetica EP inferiore di almeno il 30% rispetto ad un edificio standard equivalente rispondente alla normativa vigente in materia energetica) il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Il costo convenzionale è incrementato del 25 % per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.. Il costo convenzionale è incrementato del 15 % per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. N. 42/2004.

Per immobili destinati al ricovero mezzi o a magazzino che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione rispetto ai valori della Tabella è del 30%.

Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Nel caso l'immobile destinato ad attività produttive comprenda abitazioni o uffici realizzati con struttura integrata a quella della parte produttiva, così da considerare l'immobile come unica unità strutturale il costo convenzionale per ciascuna tipologia di danno è incrementato dell'80% per la sola superficie netta destinata ad abitazioni o uffici.

Nel caso di immobili destinati ad impianti produttivi non riconducibili alle tipologie previste, quali cabine elettriche o torri acquedottistiche, la quantificazione del danno verrà effettuata sugli effettivi costi di preventivazione previsti dall'intervento, utilizzando il prezzario regionale o altri prezzari disponibili.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella A e tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell'edificio, dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario che stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe, la Tipologia di danno ed il costo convenzionale applicabile.

Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell'immobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista .

Nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant'Agostino (FE) e Mirabello (FE) perimetrata dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di consolidamento del terreno di fondazione da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente tabella sono aumentati del 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di consolidamento del terreno di fondazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelli di cui sopra, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14/01/2008, dagli indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica (Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 112/2007), sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che dovrà disporre l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.

TABELLA B) - Costi convenzionali per immobili destinati esclusivamente ad uso produttivo: uffici, residenze pertinenziali alle attività produttive, commercio, industria, artigianato, alberghi, aziende agrituristiche con tipologie riconducibili a quelle di tipo residenziale e recupero di fabbricati rurali destinati esclusivamente ad attività produttive.

| Tipologia di danno | Costo convenzionale euro/mq |
|---|--|
| a) Combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile al livello operativo E0 dell'Ordinanza Commissariale n. 51/2012 e successive modifiche | 800 |
| b) Danni diffusi, riconducibili ai livelli B e C disciplinati dall'Ordinanza Commissariale n. 29/2012 e successive modifiche | 370 |
| c) Combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile ai livelli operativi E1, E2, e E3 dell'Ordinanza Commissariale n. 86/2012 e successive modifiche | 1.000 – 1.450 Tabella 4 allegata all'ord. 86/2012 |

Si intende l'immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento.

Nel caso di immobili produttivi destinati ad ufficio con superficie superiore ai 300 mq, il costo al mq verrà ridotto del 15%.

Nel caso di residenze pertinenziali si applicano le riduzioni percentuali sulle metrature previste dalle Ordinanze sugli immobili a destinazione residenziale.

Nel caso di strutture alberghiere è previsto un incremento del costo parametrico fino al 20%

Nel caso di strutture agrituristiche è previsto un incremento del costo parametrico fino al 10%.

Per immobili con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo o elevate prestazioni energetiche (indice di prestazione energetica EP inferiore di almeno il 30% rispetto ad un edificio standard equivalente rispondente alla normativa vigente in materia energetica) il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Il costo convenzionale è incrementato del 25% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt.10, 12 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e .i.. Il costo convenzionale è incrementato del 15% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 ovvero individuati dall'art. A-9 comma 2 della L.R. n. 20/2000.

Per gli immobili, quali i fienili che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione rispetto ai valori della Tabella è del 30%.

Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant'Agostino (FE) e Mirabello (FE) perimetrate dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di consolidamento del terreno di fondazione da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente tabella sono aumentati del 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di consolidamento del terreno di fondazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelli di cui sopra, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14/01/2008, dagli indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica (Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 112/2007), sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che dovrà disporre l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.

TABELLA C) - Costi convenzionali per interventi di miglioramento sismico, successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale di cui alle lettere B) e C) della Tabella A

I costi degli interventi di miglioramento sismico, anche successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale, sono conseguenti al progetto redatto sulla base delle NTC08; il progetto dovrà prevedere opere necessarie a conseguire un livello di sicurezza almeno pari al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni.

Il contributo previsto è commisurato a 65 euro/mq per ogni 10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza, anche a seguito dei precedenti interventi di riparazione e rafforzamento locale e il livello di sicurezza raggiunto con l'intervento pari almeno al 60%.

Nel caso in cui il livello di sicurezza sia superiore al 60%, il contributo sarà comunque commisurato al livello del 60%.

Con riferimento agli immobili per i quali le modalità di miglioramento sismico risultino non riconducibili entro i costi previsti dalla presente tabella a causa della particolare complessità dell'intervento richiesto in relazione alle caratteristiche dell'immobile, del ciclo produttivo e/o degli impianti di produzione, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista.

TABELLA D) - Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento stalla bovini

| Tipologia di danno | Superficie netta mq | Costo convenzionale euro/mq di superficie netta |
|---|---|--|
| a) Ricostruzione di stalla di altezza inferiore a 4 metri sotto trave | Fino a 1.800 | 400 |
| | Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500 | 360 |
| | Per superficie eccedente i 2.500 | 320 |
| b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di un successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C | Fino a 1.800 | 55 |
| | Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500 | 45 |
| | Per superficie eccedente i 2.500 | 40 |
| c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C | Fino a 1.800 | 30 |
| | Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500 | 20 |
| | Per superficie eccedente i 2.500 | 15 |
| d) Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm. e inferiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico | Fino a 1.800 | 220 |
| | Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500 | 200 |
| | Per superficie eccedente i 2.500 | 180 |
| e) Danni strutturali gravissimi che hanno | Fino a 1.800 | 270 |

| | | |
|--|---|-----|
| provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ orizzontali, o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico | Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500 | 250 |
| | Per superficie eccedente i 2.500 | 230 |

Si intende l'immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico, vasche liquami, pavimentazione ed attrezzature di stalla solidali alla stessa. Sono esclusi impianti specifici: mungitura, rimozione effluenti, alimentazione e ventilazione.

Per stalle di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%.

Per stalle con superfici adibite ad ufficio è previsto un incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad uffici.

Per stalle con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo o elevate prestazioni energetiche (indice di prestazione energetica EP inferiore di almeno il 30% rispetto ad un edificio standard equivalente rispondente alla normativa vigente in materia energetica) il costo convenzionale può essere aumentato del 15%

Il costo convenzionale è incrementato del 25 % per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e .i.. Il costo convenzionale è incrementato del 15 % per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004.

Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella A e tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell'edificio, dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario che stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe, la Tipologia di danno ed il costo convenzionale applicabile.

Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell'immobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista .

Nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant'Agostino (FE) e Mirabello (FE) perimetrata dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di consolidamento del terreno di fondazione da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente tabella sono aumentati del 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di consolidamento del terreno di fondazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelli di cui sopra, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14/01/2008, dagli indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica (Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 112/2007), sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che dovrà disporre l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.

TABELLA E) - Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento porcilaie per le fasi di gestazione, rimonta, accrescimento e ingrasso

| Tipologia di danno | Superficie netta mq | Costo convenzionale euro/mq di superficie netta |
|---|---|--|
| a) Ricostruzione di porcilaia di altezza inferiore a 4 metri sotto trave | Fino a 1.000 | 450 |
| | Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500 | 400 |
| | Per superficie eccedente i 1.500 | 370 |
| b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di un successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C | Fino a 1.000 | 60 |
| | Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500 | 50 |
| | Per superficie eccedente i 1.500 | 40 |
| c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C | Fino a 1.000 | 30 |
| | Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500 | 20 |
| | Per superficie eccedente i 1.500 | 10 |
| d) Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm. e inferiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico | Fino a 1.000 | 270 |
| | Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500 | 230 |
| | Per superficie eccedente i 1.500 | 200 |
| e) Danni strutturali gravissimi che hanno | Fino a 1.000 | 330 |

| | | |
|--|---|-----|
| provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ orizzontali, o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico | Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500 | 290 |
| | Per superficie eccedente i 1.500 | 270 |

Si intende l'immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico, vasche liquami, pavimentazione ed attrezzature di stalla solidali alla stessa. Sono esclusi impianti specifici: rimozione effluenti, alimentazione, ventilazione e riscaldamento.

Per porcilaie di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%.

Per porcilaie con superfici adibite ad ufficio è previsto un incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad uffici.

Per porcilaie con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo o elevate prestazioni energetiche (indice di prestazione energetica EP inferiore di almeno il 30% rispetto ad un edificio standard equivalente rispondente alla normativa vigente in materia energetica) il costo convenzionale può essere aumentato del 15%

Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella A e tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell'edificio, dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario che stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe, la Tipologia di danno ed il costo convenzionale applicabile.

Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell'immobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da parte del competente

Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista .

Nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant'Agostino (FE) e Mirabello (FE) perimetrata dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di consolidamento del terreno di fondazione da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente tabella sono aumentati del 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di consolidamento del terreno di fondazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelli di cui sopra, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14/01/2008, dagli indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica (Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 112/2007), sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che dovrà disporre l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.

TABELLA F) - Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento porcilaie per le fasi di maternità e svezzamento.

| Tipologia di danno | Superficie netta mq | Costo convenzionale euro/mq di superficie netta |
|---|---|--|
| a) Ricostruzione di porcilaia di altezza inferiore a 4 metri sotto trave | Fino a 1.000 | 500 |
| | Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500 | 450 |
| | Per superficie eccedente i 1.500 | 410 |
| b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di un successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C | Fino a 1.000 | 70 |
| | Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500 | 60 |
| | Per superficie eccedente i 1.500 | 50 |
| c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C | Fino a 1.000 | 40 |
| | Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500 | 30 |
| | Per superficie eccedente i 1.500 | 20 |
| d) Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm. e inferiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico | Fino a 1.000 | 300 |
| | Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500 | 260 |
| | Per superficie eccedente i 1.500 | 230 |
| e) Danni strutturali gravissimi che hanno | Fino a 1.000 | 370 |

| | | |
|--|---|-----|
| provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ orizzontali, o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico | Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500 | 330 |
| | Per superficie eccedente i 1.500 | 300 |

Si intende l'immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico, vasche liquami, pavimentazione ed attrezzature di allevamento solidali alla stessa. Sono esclusi impianti specifici: rimozione effluenti, riscaldamento, alimentazione e ventilazione.

Per porcilaie di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%.

Per porcilaie con superfici adibite ad ufficio è previsto un incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad uffici.

Per porcilaie con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo o elevate prestazioni energetiche (indice di prestazione energetica EP inferiore di almeno il 30% rispetto ad un edificio standard equivalente rispondente alla normativa vigente in materia energetica) il costo convenzionale può essere aumentato del 15%

Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella A e tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell'edificio, dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario che stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe, la Tipologia di danno ed il costo convenzionale applicabile.

Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell'immobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni

che inducono tale scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista .

Nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant'Agostino (FE) e Mirabello (FE) perimetrata dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di consolidamento del terreno di fondazione da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente tabella sono aumentati del 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di consolidamento del terreno di fondazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelli di cui sopra, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14/01/2008, dagli indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica (Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 112/2007), sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che dovrà disporre l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.